



ALLEGATO N. 4 (VERBALE N. 3 DEL 23 /10 /2012)

## **PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI AFFETTI DA D.S.A.**

La legge n.170 del 8 ottobre 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che tuttavia possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

Tale legge assegna al sistema nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché gli studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.

Nel nuovo quadro normativo viene aperto un nuovo canale di tutela del diritto allo studio diverso da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l'esercizio del diritto allo studio si focalizza sulla didattica *individualizzata* e *personalizzata*, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e di valutazione.

Le *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* (legge 170/2010) sollecitano dunque la scuola a porre al centro delle proprie attività e della propria cura la *persona*, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dei successivi decreti applicativi: la definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e la complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni e capacità, delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

Le difficoltà connesse ai DSA in ambito scolastico sono ormai note: per consentire agli studenti affetti da tali disturbi di raggiungere gli obiettivi di apprendimento devono essere riviste le strategie di insegnamento e di valutazione sulla base di bisogni specifici.

Le *linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento* allegate al D.M. 12 luglio 2011 presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base dei più recenti sviluppi scientifici, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati nonché per utilizzare strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo studio degli studenti affetti da DSA.

Le finalità perseguite dalla legge 170/2010 e del D.M. 12 luglio 2011, costituiscono le ***linee guida di questo progetto operativo*** che ha come obiettivo principale quello di favorire l'accoglienza degli alunni affetti da DSA rendendo le indicazioni in essi contenute concrete all'interno della attività didattiche quotidiane.

**Questo documento si propone di:**

- **Stimolare la riflessione sulla didattica rivolta agli alunni con DSA all'interno del quadro normativo più recente.**
- **Individuare criteri condivisi per la stesura del Piano Didattico Personalizzato**
- **Proporre pratiche comuni all'interno dell'istituto al fine di facilitare l'accoglienza, l'inserimento ed il processo formativo degli studenti con DSA**
- **Accompagnare gli studenti con DSA agli esami di stato.**

## **LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA. STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE**

### ***INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA STESURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO***

Allo scopo di predisporre per ogni studente il PDP nella forma più idonea ed in linea con le più recenti indicazioni normative, può essere utile richiamare ancora una volta le indicazioni ministeriali.

E' opportuno osservare che la Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche, e non solo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA.

I termini *individualizzata* e *personalizzata* non sono da considerarsi sinonimi. In letteratura, la discussione in merito è molto ampia e articolata. Ai fini di questo documento, è possibile individuare alcune definizioni che, senza essere definitive, possono consentire di ragionare con un vocabolario comune.

“Individualizzato” è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diviene “personalizzato” quando è rivolto ad un particolare discente.

Più in generale *l'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni* per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

***L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.***

Si possono quindi proporre le seguenti definizioni.

La ***didattica individualizzata*** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere

realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La **didattica personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo.

**La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata determina dunque, per lo studente con DSA, le condizioni più favorevoli per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.**

La Legge 170/2010 richiama inoltre le istituzioni scolastiche all'obbligo di garantire «l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere».

Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Fra i più noti vengono indicati:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Tali strumenti sollevano l'alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitarli il compito dal punto di vista cognitivo. L'utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l'uso da parte di alunni e studenti con DSA.

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. D'altra parte, consentire all'alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo li impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli *items* della prova. A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

L'adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni

richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Nella scuola secondaria di II grado si richiede in particolare agli studenti la piena padronanza delle competenze strumentali (lettura, scrittura e calcolo), l'adozione di un efficace metodo di studio e prerequisiti adeguati all'apprendimento di saperi disciplinari sempre più complessi; elementi, questi, che possono mettere in seria difficoltà l'alunno con DSA, inducendolo ad atteggiamenti demotivati e rinunciatari. Tali difficoltà possono essere notevolmente contenute e superate individuando strategie didattiche opportune.

### ***DIDATTICA PER LE LINGUE STRANIERE***

Particolare attenzione all'interno della normativa più recente viene riservata alla didattica per le lingue straniere. I docenti di lingue straniere dovranno tenere conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, dei principi sopra indicati.

In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell'alunno con DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l'allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti.

In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro;
- in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe.

Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale.

In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Lo studio delle lingue straniere implica anche l'approfondimento dei caratteri culturali e sociali del popolo che parla la lingua studiata e, con l'avanzare del percorso scolastico, anche degli aspetti letterari. Poiché l'insegnamento di tali aspetti è condotto in lingua materna, saranno in questa sede applicati gli strumenti compensativi e dispensativi impiegati per le altre materie.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare

opportuno precisare che l' "esonero" riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la "dispensa" concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

### **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO**

Tutte le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

**A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:**

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo.

### **FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA**

L'accoglienza dello studente che si iscrive al nostro istituto per la prima volta è una pratica che richiede particolare attenzione. I momenti significativi di questo processo possono essere così schematizzati:

1. Iscrizione e acquisizione della segnalazione specialistica;
2. Colloquio preliminare dei genitori alunni affetti da D.S.A. con il Dirigente Scolastico ed il referente D.S.A. per la raccolta delle informazioni ;
3. Determinazione della classe e presentazione del caso al consiglio di classe;
4. Presentazione del caso al consiglio di classe e presa in carico;
5. Predisposizione, stesura e sottoscrizione del piano didattico personalizzato;
6. Valutazione intermedia e finale di istituto dei risultati dei diversi casi di DSA inseriti nelle Classi.

Viene prevista inoltre la procedura da seguire in caso di sospetto di DSA.

## **1. ISCRIZIONE**

**Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, alunno, famiglia, segreteria studenti, referente D.S.A.**

Le pratiche d'iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell'iscrizione degli studenti con D.S.A. in modo continuativo.

### **Cosa consegnare/chiedere**

- Modulo d'iscrizione con apposito rinvio alla documentazione allegata
- Certificazione e/o diagnosi di un medico possibilmente specialista (Neurologo, Neuropsichiatra infantile, Psichiatra) per i D.S.A.

L'assistente amministrativo che si occupa delle iscrizioni deve verificare la presenza di certificazione medica all'interno dei moduli e comunicare al Dirigente Scolastico e al referente D.S.A. eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado; in tal caso i Dirigenti Scolastici di competenza concorderanno interventi comuni per garantire una comunicazione efficiente ed una continuità didattica efficace.

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA accertano che la certificazione specialistica indichi: **tipologia di disturbo/i (dislessia, discalculia etc), livelli di gravità, indicazioni dello specialista sulle ricadute che compromettono l'apprendimento e il rendimento scolastico dello studente;** acquisisce altresì, se presenti, eventuali allegati con **osservazioni didattico-educative della scuola di provenienza;** si preoccupa di richiedere alla famiglia tutto il materiale disponibile sul disturbo specifico dello studente.

Successivamente stabiliscono la data per un colloquio con la famiglia ed eventualmente con l'allievo.

## **2. COLLOQUIO E PRIMA ACCOGLIENZA**

**Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente DSA, psicologa della scuola ( se presente), famiglia**

Il Dirigente Scolastico ed il referente DSA effettuano un colloquio con i genitori ed eventualmente con l'allievo subito dopo l'iscrizione.

### **Obiettivi del colloquio con i genitori:**

- dare informazioni sulle figure di riferimento e le modalità didattiche per i DSA presenti nella scuola;
- raccogliere informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno;
- se possibile chiedere informazioni sui cicli scolastici precedenti e sulle figure di riferimento delle scuole di provenienza per poter creare un ponte tra i due cicli e non disperdere le informazioni;

### **Obiettivi del colloquio con l'allievo:**

- verificare la consapevolezza del disturbo e il livello di autostima;
- rilevare la disponibilità a rendere manifesto il disturbo;
- verificare la disponibilità all'utilizzo degli strumenti compensativi.

## **3. DETERMINAZIONE DELLA CLASSE**

**Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, commissione composizione classi, referente DSA.**

In caso di iscrizione di alunno affetto da D.S.A. alla classe prima, la **commissione composizione classi**, avrà cura di:

- inserirlo in una sezione con un basso numero di alunni;
- se possibile non iscrivere due studenti con D.S.A. nella stessa sezione.

In caso di inserimento successivo ( ad anno scolastico iniziato o in anni successivi al primo) la scelta della sezione in cui iscrivere l'alunno con disturbo di apprendimento sarà di competenza del Dirigente Scolastico.

A settembre il Dirigente Scolastico comunicherà il nuovo inserimento all'insegnante coordinatore e agli insegnanti della classe coinvolta.

E' opportuno che, prima del CdC di inizio anno (settembre/ottobre) o a certificazione acquisita in seguito ad esso, prima di convocare eventuale consiglio straordinario, il coordinatore incontri la famiglia dello studente per conoscenza preliminare.

#### **4. PRESENTAZIONE DEL CASO AL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESA IN CARICO**

**Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, referente DSA, componenti CdC.**

Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, **il referente D.S.A. ed il coordinatore di classe** incontrano il Consiglio di Classe per :

1. trasmettere informazioni sul disturbo specifico dello studente;
2. fornire ai docenti materiale didattico formativo, se disponibile;
3. presentare eventuali strategie didattiche alternative e/o compensative e relativi strumenti.

Durante la prima riunione di settembre/ottobre il coordinatore raccoglie inoltre le eventuali osservazioni di tutti i componenti al fine di stilare una bozza di **percorso didattico personalizzato**.

#### **5. PREDISPOSIZIONE, STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL PDP**

**Soggetti coinvolti: coordinatore di classe, componenti CdC**

In occasione della seconda riunione del CdC (Ottobre/Novembre) viene fatta l'analisi della situazione dello studente, del suo inserimento nella classe e dei primi risultati conseguiti.

Una volta acquisite le informazioni necessarie il PDP viene redatto nella sua forma definitiva.

In questa fase è necessario che la parte del PDP a cura dello studente ed eventualmente della famiglia venga consegnata agli interessati per la compilazione.

**Prima della pausa natalizia il documento completato viene inviato, nella forma ormai definitiva, alla famiglia dell'allievo che potrà prenderne visione. Alcuni giorni dopo il coordinatore di classe convocherà i genitori per la firma e la consegna del PDP.**

Si tratta di una fase delicata che deve consentire l'attivazione di indispensabili sinergie tra l'azione della scuola, della famiglia, dell'allievo. Tutti i protagonisti del processo devono potersi applicare al raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi, secondo modalità integrate, evitando fraintendimenti, contraddittorietà, improvvisazione.

Nella progettazione del PDP dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i docenti e la famiglia.

Andranno inoltre considerati, e laddove il format lo prevede annotati, i seguenti elementi:

- assegnazione dei compiti a casa e modalità su come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati, ...)
- quantità di compiti assegnati (tenendo conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento)
- scadenze con cui i compiti vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi.

– modalità di esecuzione e presentazione con cui il lavoro scolastico a casa può essere realizzato (uso di strumenti informatici, presentazioni di contenuti appresi con mappe, powerpoint ...)  
Il PDP viene compilato tenendo in considerazione i criteri precedentemente esposti ed utilizzando un modello standard, discusso e concordato a livello di istituto.

Una volta firmato, possibilmente da entrambi i genitori, il documento **costituirà un allegato RISERVATO** della programmazione di classe.

## ***6. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DI ISTITUTO DEI RISULTATI DEI DIVERSI CASI DI DSA INSERITI NELLE CLASSI***

### **Soggetti coinvolti: componenti CdC, referente DSA**

Nel corso dell'anno scolastico saranno effettuate verifiche dei singoli casi, della situazione globale e delle azioni attivate per il sostegno all'apprendimento degli studenti con disturbi di apprendimento.

## **PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI D.S.A.**

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da D.S.A. deve segnalare il caso al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe, quindi al referente D.S.A., i quali seguiranno la seguente procedura con molto tatto e discrezione:

1. colloquio con lo studente;
2. convocazione genitori;
3. in base ai risultati delle prime due fasi eventuale invito, rivolto ai genitori, a recarsi alla ASL di competenza previa segnalazione.